DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1986

che modifica la decisione 82/731/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Finlandia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(86/149/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (3), modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Finlandia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato stabilito inizialmente con decisione 82/731/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla decisione 85/485/CEE della Commissione (6);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (7), è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che dalla stessa ispezione è risultato che un nuovo stabilimento risponde ai requisiti dell'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE; che può quindi essere autorizzato ad eseguire l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche suine;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/731/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari delle presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.
(4) GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.
(5) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 4.
(6) GU n. L 287 del 29. 10. 1985, pag. 40.
(7) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
I. CARNE BOVINA		
A. Macelli e laboratori di sezionamento		
17 (1)	Lounais-Suomen Osuusteurastamo	Forssa
51 (1)	Lihakunta	Rovaniemi
B. Macelli		
7 (1)	Lahden Kaupungin Teurastamo	Lahti
73 (1)	Pouttu Oy	Kannus
II. CARNE SUINA (2)		
A. Macelli e laboratori di sezionamento		
13 T	Lounais-Suomen Osuusteurastamo	Salo
17 (1) T	Lounais-Suomen Osuusteurastamo	Forssa
22 T	Itikka	Nurmo
51 (1) T	Lihakunta	Rovaniemi
B. Macelli		
7 (1) T	Lahden Kaupungin Teurastamo	Lahti
8 (1) T	Satahämeen Osuusteurastamo	Pori
73 (1) T	Pouttu Oy	Kannus
III. DEPOSITI FRIGORIFERI (solamente carne congelata ed imballata)		
91	Pakastamo	Helsinki
92	Pakastamo	Vantaa

(1) Frattaglie escluse.

(2) Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.